



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Borglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U (Estensore) |

nella seduta del 27 luglio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

In data 17 gennaio 2001 un parente della ricorrente denunciava ai Carabinieri lo smarrimento di un certificato di deposito al portatore emesso da una filiale dell'intermediario.

Nel medesimo giorno, comunicava lo smarrimento del titolo all'intermediario e ne chiedeva l'immediato blocco.

L'intermediario provvedeva a bloccare la partita corrispondente al certificato di deposito.

Con ricorso del 28 febbraio 2001 il parente della ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Mantova per ottenere l'ammortamento del titolo ed il conseguente ordine all'intermediario di emettere un nuovo titolo.

Con decreto dell'11 aprile 2001 il Tribunale di Mantova dichiarava l'inefficacia del certificato smarrito ed autorizzava l'intermediario ad emettere e rilasciare a favore del ricorrente il duplicato del titolo.

Dopo 90 giorni dall'effettuazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in assenza di qualunque opposizione, l'intermediario consegnava al parente della ricorrente il duplicato del titolo.

In data 17 dicembre 2001 la ricorrente notificava al proprio parente ed all'intermediario un atto di citazione in opposizione all'intervenuto ammortamento.

Il giudizio si concludeva con la sentenza, emessa in data 5 maggio 2006, che dichiarava la nullità del decreto di ammortamento emesso dal Tribunale di Mantova relativamente al certificato in questione e riconosceva la proprietà del titolo medesimo in capo alla ricorrente, che possedeva ancora il titolo originale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario impugnava la sentenza. Tale causa è tutt'ora pendente innanzi alla Corte di Appello di Brescia, con udienza fissata per il 26 settembre del 2012.

La ricorrente presentava reclamo all'intermediario in data 22 febbraio 2010 per contestare l'emissione ed il rilascio del duplicato del certificato di deposito al portatore a favore di una diversa persona.

In particolare, affermava che il responsabile della filiale le avesse negato il diritto di ritirare la somma, pari ad euro 46.481,12, indicata sul predetto titolo, nonostante sul retro del certificato fosse espressamente previsto che *"la banca considera legittimo proprietario il presentatore del titolo"*.

La ricorrente chiedeva, pertanto, la restituzione del predetto importo, degli interessi legali maturati sullo stesso nonché il risarcimento dei danni esistenziali subiti, quantificati in euro 500.000,00, per non aver potuto avere la disponibilità della somma necessaria per cure mediche urgenti.

L'intermediario riscontrava il reclamo in data 2 marzo 2010 ed affermava di aver rilasciato il duplicato del certificato ad una diversa persona in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Mantova e rilevava come la stessa sentenza non contenesse nei confronti dell'intermediario alcun ordine di pagare l'importo di cui al certificato di deposito.

Evidenziava, infine, come fosse già pendente innanzi alla Corte d'Appello di Brescia un giudizio relativo al medesimo certificato e, per tale motivo, comunicava di voler attendere l'esito del giudizio prima di procedere alla liquidazione della somma.

La ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 29 marzo 2010 chiedendo la condanna dell'intermediario alla corresponsione della somma indicata sul titolo, nonché degli interessi legali maturati sulla somma e di 500.000 euro a titolo di risarcimento del danno subito, poi ridotti all'importo complessivo di euro 100.000 nel rispetto dei limiti di competenza per valore del Collegio.

L'intermediario inviava le proprie controdeduzioni in data 5 maggio 2010 ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso sia perché relativo ad un comportamento anteriore al 1° gennaio 2007, sia perché la medesima controversia era già stata sottoposta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria, sia, infine, perché l'importo originariamente richiesto a titolo di risarcimento del danno superava il limite di competenza previsto per il Collegio.

Con riferimento al merito della controversia, inoltre, rilevava come la questione fosse ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Brescia, che aveva fissato la relativa udienza per la data del 26 settembre 2012.

DIRITTO

Ai sensi del paragrafo 4, Sezione I, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari finanziari, non possono essere proposti all'Arbitro Bancario Finanziario ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria.

Rileva il Collegio come tale disposizione, strettamente connessa alla natura ed alla funzione di un sistema stragiudiziale, sia volta ad evitare la duplicazione di vie rimediali.

In particolare, secondo l'orientamento già espresso dal Collegio, è da escludersi *"la proponibilità all'ABF di domande rispetto alle quali sussista un vincolo di connessione anche c.d. impropria fra tali domande e controversie dedotte davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria"*.

Nel caso di specie è pacifico che tra le medesime parti penda un processo civile riguardante la medesima vicenda oggetto del presente ricorso e, per tali motivi, il Collegio ritiene l'inammissibilità dell'esaminando ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il carattere assorbente del rilievo di inammissibilità della controversia, in quanto già sottoposta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria, esonera altresì il Collegio dal verificare, quali fattori ulteriormente impeditivi dell'accesso alla cognizione del merito del presente ricorso, le eccezioni relative all'incompetenza per valore e/o temporale del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONELLA MARIA SCIARRONE ALIBR